



Regolamento per il servizio di pronta disponibilità

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità presso l'ATS di Milano.

Art. 2 - Definizione

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla pronta reperibilità dei dipendenti assegnati a strutture con attività continua e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il luogo dell'intervento nel minor tempo possibile, nell'ambito dei piani annuali predisposti dall'Agenzia, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica e all'organizzazione delle strutture.

2. Sulla base dei piani annuali sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso le seguenti strutture, nel numero e nei profili professionali previsti dal CCNL e comunque necessari a garantire la funzionalità del servizio medesimo, e salvo i casi di cui all'art. 5:

-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

-UOC Manutenzioni e Utilities

-UOC Sistemi Informativi Aziendali

-dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 8,00 del giorno dopo

-il sabato, la domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e dalle 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

Dipartimento veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale

-dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 7,00 del giorno dopo

-il sabato, la domenica e festivi, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e dalle 19,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

2. Nel caso in cui il turno cada in un giorno festivo spetta, a richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

3. Per particolari esigenze di servizio, anche connesse alla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, possono essere previsti turni straordinari di pronta disponibilità, comunque non inferiori alle 4 ore.

Art. 3 - Piani annuali

1. L'Amministrazione predispone, annualmente, il piano annuale delle emergenze, in cui sono indicate le prestazioni da svolgere con immediatezza e, ove ricadenti fuori orario di servizio in pronta disponibilità, gli ambiti territoriali, i turni di pronta disponibilità, le specifiche modalità operative, e le figure professionali coinvolte.

2. I piani sono oggetto di concertazione con le OO.SS.

Art. 4 - Compensi

1. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, di € 30,00 per ogni 12 ore, fatti salvi gli adeguamenti contrattuali e le rivalutazioni previste nei C.C.I.A.

2. Ai fini dell'erogazione delle indennità si applicano le specifiche disposizioni di cui al CCNL.

Art. 5 - Limitazioni e casi particolari

1. I dipendenti a tempo ridotto orizzontale, limitatamente ai casi di carenza organica, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle Leggi 151/2001 e 104/1992, possono essere utilizzati per coprire i turni di pronta disponibilità in numero proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro.

2. Di norma, non possono essere previsti più di 10 turni di pronta disponibilità istituzionali al mese.

Art. 6 - Organizzazione

1. Le attività svolte durante il servizio di pronta disponibilità devono essere le stesse che sono espletate nella normale attività di servizio.

2. Con riferimento alla necessità di garantire l'immediatezza dell'intervento è data la possibilità di utilizzare il mezzo proprio evitando di passare dalla sede di servizio per recuperare il mezzo aziendale. In tal caso, ferme restando le coperture assicurative garantite al personale in servizio, le spese di viaggio saranno rimborsate tenendo conto della distanza tra la residenza o, in alternativa, tra la sede di assegnazione del reperibile e il luogo dell'intervento. L'opzione adottata sarà determinata in ragione della più breve tra le seguenti distanze:

- residenza – luogo di intervento;
- sede di servizio – luogo di intervento.

3. Lo straordinario in pronta disponibilità parte dal momento della chiamata di attivazione del servizio in pronta disponibilità.

Il Dirigente di Struttura è direttamente responsabile della corretta applicazione delle suddette norme.

Art. 7 - Periodo di riposo ex art. 7 D. lgs. 66/2003.

1. Le stesse ore lavorate, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo, vista la deroga all'obbligo della sua consecutività che l'art. 7, comma 1, 2^a periodo del D.Lgs. n. 66/2003 prevede per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle fruite precedentemente alla chiamata, consenta il completamento delle 11 ore di riposo complessivo.



Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018, compatibilmente con la turnazione già predisposta alla data di sottoscrizione del presente regolamento.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia

In virtù di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento, le Parti si impegnano ad approvare il piano annuale delle emergenze entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento, a garanzia dell'omogeneità di trattamento nei confronti di quei dirigenti che, in difformità a quanto espresso al comma 1 dell'art. 6, durante il servizio di pronta disponibilità stanno svolgendo attività dipartimentali, le quali, già afferenti a discipline diverse, vanno ad aggiungersi a quelle espletate nella normale attività di servizio.

Milano, 28 febbraio 2018

La Delegazione di Parte Pubblica



Three handwritten signatures in blue ink, representing the Public Party Delegation.

La Delegazione di Parte Sindacale



Handwritten signatures and union names in blue ink, representing the Syndicate Party Delegation. The names listed are: FUN, SINDACO, ANAAO-ASSURB, FASSIS-AUPI, CISC SPTA, and CELU Med e SPTA. There are also some illegible handwritten notes and signatures.

TRATTATIVA SINDACALE DEL 28/02/20018

NOTA A VERBALE CIMO SUL REGOLAMENTO DI PRONTA DISPONIBILITA'

Con riferimento al Regolamento di pronta disponibilità, questa O.S., pur apprezzando l'intento delle Parti di uniformare l'organizzazione generale e il pagamento dell'istituto nelle quattro ex ASL confluite nell'ATS Città Metropolitana di Milano, non condivide la retroattività del Regolamento e la mancata adozione del piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

Quest'ultima carenza, già non conforme alla norma contrattuale, determina anche una disomogeneità nelle modalità di attivazione del dirigente reperibile laddove, solo in un territorio di questa ATS, il servizio di pronta disponibilità è a tutt'oggi organizzato utilizzando dirigenti che, oltre a non possedere la medesima disciplina richiesta in reperibilità, si trovano a coprire turni di pronta disponibilità afferenti a ben tre UOC del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, subendone ora anche una penalizzazione nel trattamento economico.

Milano, lì 28/02/2018

RSA CIMO

